

**FORNITURA DI STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA A SUPPORTO  
DELL'ATTIVITA DI RICERCA DEI LABORATORI DEL CENTRO DI  
ECCELLENZA PER LE RICERCHE BIOMEDICHE – CEBR  
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto della fornitura e definizioni</i>
Art. 2	<i>Importo dell'appalto</i>
Art. 3	<i>Oneri compresi nel prezzo offerto</i>
Art. 4	<i>Documentazione e consegna dei beni</i>
Art. 5	<i>Sicurezza nell'esecuzione della fornitura</i>
Art. 6	<i>Collaudo della fornitura</i>
Art. 7	<i>Responsabilità per danni e riservatezza</i>
Art. 8	<i>Pagamento delle prestazioni e regolarità contributiva</i>
Art. 9	<i>Subappalto e divieto di cessione del contratto</i>
Art. 10	<i>Penalità e recesso unilaterale</i>
Art. 11	<i>Risoluzione contrattuale</i>
Art. 12	<i>Validità dell'offerta</i>
Art. 13	<i>Cauzione definitiva</i>
Art. 14	<i>Norme di rinvio e controversie</i>
Art. 15	<i>Obblighi e responsabilità dell'impresa</i>
Art. 16	<i>Trattamento dati personali</i>
Art. 17	<i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i>

## **Art. 1**

### *Oggetto della fornitura e definizioni*

1. La gara ha per oggetto l'affidamento della fornitura e manutenzione di strumentazione scientifica a supporto dell'attività di ricerca dei laboratori del Centro di Eccellenza per le Ricerche Biomediche – CEBR dell'Università degli Studi di Genova.

3. I requisiti e le caratteristiche minime della fornitura sono definiti nella **Scheda Tecnica** allegata al presente Capitolato speciale di appalto e formante parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

4. Nel testo del presente capitolato speciale di appalto si usano le seguenti abbreviazioni con i relativi significati:

CEBR Centro di Eccellenza per le Ricerche Biomediche;

ST Scheda tecnica;

CSA Capitolato speciale di appalto;

IMPRESA Impresa aggiudicataria;

DURC Documento unico di regolarità contributiva;

## **Art. 2**

### *Importo dell'appalto*

1. L'importo complessivo posto a base di gara per l'intera fornitura e manutenzione è pari a: euro 388.500,00 al netto degli oneri fiscali (di cui euro 500,00 per costi per la sicurezza, non ribassabili);

## **Art. 3**

### *Oneri compresi nel prezzo offerto*

1. Formano parte dell'appalto la fornitura dei beni indicati, l'installazione, la formazione sul posto del personale, il collaudo e la stesura della relativa documentazione, nonché la garanzia biennale a partire dalla data in cui il personale incaricato dal CEBR controfirmerà il rapporto finale di installazione e collaudo steso dal referente tecnico del fornitore.

2. Sono fatte salve le possibilità di risoluzione anticipata indicate negli articoli 13 e 14.

3. I prodotti offerti devono essere nuovi di fabbrica. L'IMPRESA deve fornire a propria cura e spese tutti i documenti relativi, anche non tecnici, relativi al funzionamento della strumentazione ed ai sistemi di qualità, compresi eventuali aggiornamenti.

## **Art. 4**

### *Documentazione e consegna dei beni*

1. Il bene deve essere consegnato e installato dall'IMPRESA entro 30 giorni di calendario dalla data di stipulazione del contratto. L'IMPRESA si assume ogni rischio legato all'eventuale mancata stipulazione per difetto dei requisiti dichiarati.

2. L'IMPRESA deve effettuare la consegna a proprio rischio e con a proprio carico le spese di qualsiasi natura presso la sede della CEBR di Genova, Piazzale Marsano, 16132. In particolare i beni forniti dovranno essere collocati all'interno del laboratorio dell'unità di Biochimica — situato al primo piano dell'Istituto di Anatomia Patologica dell'Università degli Studi di Genova.
3. Per le informazioni sulla collocazione e sulle necessità di predisporre idonea attrezzatura di sollevamento e posa l'IMPRESA può chiedere chiarimenti e delucidazioni al CEBR.
4. Il momento della consegna va concordato tramite fax o per le vie brevi, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo.
5. Nel caso di lievi discordanze fra quanto richiesto e quanto fornito, non facilmente e immediatamente riconoscibili, queste possono essere apposte all'IMPRESA entro 60 giorni dalla consegna. L'accettazione ed il collaudo, anche trascorso il termine di 60 giorni, non esonerano l'IMPRESA dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni. Il CEBR, qualora decidesse di trattenere ugualmente la strumentazione, può, a proprio insindacabile giudizio, sospendere il pagamento della fattura ed esigere l'adeguamento gratuito della strumentazione a quanto richiesto in sede di gara. Qualora il CEBR decidesse di rifiutare i beni forniti, in quanto non conformi alle caratteristiche tecniche richieste, l'IMPRESA deve a sua cura e spese sostituirli entro 90 giorni lavorativi dalla comunicazione con altri che soddisfino le condizioni pattuite.
6. Restano salve tutte le altre garanzie, anche prestazionali, della strumentazione fornita.

## **Art. 5**

### *Sicurezza nell'esecuzione della fornitura*

1. La strumentazione fornita ed i componenti di sicurezza devono essere conformi alle normative di settore.
2. E' obbligo e responsabilità dell'IMPRESA adottare, nel corso dell'installazione della strumentazione, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte del CEBR, tutti i provvedimenti e le cautele necessari secondo le norme di legge e d'esperienza, delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette ai lavori che dei dipendenti del CEBR e dei terzi. L'IMPRESA si impegna, inoltre, ad informare di tutti i rischi inerenti l'uso delle attrezzature specifiche per ogni tipo di lavorazione o esecuzione di prove di laboratorio i propri dipendenti e i dipendenti del CEBR addetti. Oltre ad essere perfettamente a conoscenza della normativa riguardante la sicurezza del lavoro, che osserverà e farà osservare al proprio personale durante l'esecuzione dei lavori, l'IMPRESA dovrà adottare tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio nonché eventi comunque dannosi.
3. L'IMPRESA deve segnalare tempestivamente eventuali guasti o problemi vari riscontrati durante l'esecuzione della fornitura.
4. Il CEBR promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008. A tal fine ha elaborato uno schema di DUVRI (Allegato L al Disciplinare di gara), che indica le misure da adottarsi per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Tale schema, integrato con le osservazioni dell'IMPRESA, costituisce allegato al contratto di appalto.
5. Gli oneri della sicurezza (che non sono soggetti al ribasso d'asta) costituiscono i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori nello svolgimento dei lavori relativi alla fornitura e installazione delle strumentazioni di cui al presente CSA. In tali costi sono compresi tutti gli apprestamenti necessari ad effettuare l'intervento presso la sede del CEBR; le misure preventive e protettive per lavorazioni interferenti i mezzi e servizi di protezione collettiva

le procedure previste per specifici motivi di sicurezza gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Rientrano in tali costi a titolo di esempio l'uso di apparecchi di sollevamento dotati dei vari dispositivi di sicurezza per il sollevamento ed il posizionamento delle strumentazioni nei locali indicati all'art. 4; l'eventuale necessita di realizzare dei piani di carico con elementi di ponteggi (castelli di tiro); il puntellamento di strutture orizzontali o la predisposizione di lastre per la ripartizione dei carichi nella fase di spostamento degli strumenti all'interno dell'edificio dal punto di ingresso al punto dove è prevista l'installazione; la segnaletica di sicurezza da predisporre per segnalare i pericoli dovuti all'esecuzione delle lavorazioni di installazione la recinzione delle aree sottostanti le zone di intervento la partecipazione a riunioni di coordinamento indette dal CEBR, ecc.

6. Non rientrano nei costi della sicurezza i cosiddetti "costi generali", cioè tutto quanto fa riferimento all'ambito applicativo del D.lgs. 81/2008 da parte dell'IMPRESA (ad esempio i dispositivi di protezione individuali, la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.) che si ritengono compensati nell'ambito dell'importo a base d'asta in quanto compresi negli oneri generali dell'IMPRESA.

7. All'IMPRESA potrà essere chiesto di effettuare, congiuntamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del CEBR, apposito sopralluogo nei locali della sede, al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti, in modo tale da adottare le opportune precauzioni e rendere edotti i propri dipendenti.

8. L'IMPRESA dovrà esibire al coordinatore del servizio di prevenzione e protezione del CEBR i seguenti documenti:

- Il documento di valutazione del rischio redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- Il piano di sicurezza specifico per l'attività da svolgere nel CEBR;
- Il documento di nomina del responsabile della sicurezza.

9. L'IMPRESA deve uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolge la fornitura.

## **Art. 6**

### *Collaudo della fornitura*

1. Il collaudo è effettuato dal CEBR, in contraddittorio con l'IMPRESA. Il certificato di collaudo va emesso entro 4 mesi dalla data della consegna e viene sottoscritto, per accettazione, dall'IMPRESA.
2. Il CEBR può nominare un'apposita commissione che si incarichi delle operazioni di collaudo.
3. Sono a carico dell'IMPRESA i rischi di danno derivanti dalla fornitura prima che sia emesso il certificato di collaudo, salvi i danni imputabili al CEBR.

## **Art. 7**

### *Responsabilità per danni e riservatezza*

1. L'IMPRESA è responsabile dei danni che dovesse arrecare a persone, al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari ecc., ed agli immobili, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà del CEBR o in deposito presso la stessa che dovesse verificarsi durante l'installazione e il collaudo della strumentazione, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

2. L'IMPRESA è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a rendere edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio venga a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti il CEBR e le proprie attività.

#### **Art. 8**

##### *Pagamento delle prestazioni e regolarità contributiva*

1. Per l'esecuzione della fornitura il CEBR corrisponde all'IMPRESA l'importo contrattuale tramite ordine di pagamento a seguito di emissione di fattura da parte dell'IMPRESA stessa, secondo le seguenti modalità:

- il 100% quale saldo ad avvenuta fornitura, montaggio, messa in funzione e regolare collaudo.

2. Si procederà al pagamento del corrispettivo, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura e previa acquisizione da parte del CEBR di un DURC regolare.

3. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, non riconoscendosi alcuna variazione prezzi.

4. Sono a carico dell'IMPRESA gli oneri ed obblighi derivanti da legge in materia di tutela del lavoro.

5. In caso di violazione, e sempre che la violazione sia stata accertata dal CEBR o denunciata dal competente ufficio lavoro il CEBR opera una trattenuta del 20% sul corrispettivo contrattuale, previa diffida all'IMPRESA a corrispondere entro un termine breve quanto dovuto o, comunque, a definire a vertenza con i lavoratori e senza che ciò possa dare titolo a risarcimento di danni o pagamento di interessi sulle somme trattenute.

#### **Art. 9**

##### *Subappalto e divieto di cessione del contratto*

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 118 del D.lgs. 163/2006, è consentito il subappalto nel limite massimo del 30% del valore dell'appalto a base d'asta, diminuito del ribasso percentuale offerto.

2. In allegato all'offerta economica, dovrà essere presentata specifica dichiarazione con la quale il concorrente specifichi che intende avvalersi in caso di aggiudicazione della facoltà di subappalto, indicando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare ed i relativi importi, che non dovranno essere superiori al limite massimo di cui al comma 1. Per i raggruppamenti temporanei/consorzi non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate/consorziate.

3. Il subappalto dichiarato in sede di offerta deve necessariamente essere autorizzato dal CEBR prima che inizi la parte della fornitura.

4. L'IMPRESA rimane unica responsabile nei confronti del CEBR per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, fatti, omissioni o negligenza da parte dei subappaltatori.

5. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.lgs. 163/2006.

#### **Art. 10**

### *Penalità e recesso unilaterale*

1. L'IMPRESA è sottoposta all'applicazione di penali quando effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna, salvo il caso di comprovata forza maggiore. Lo stesso vale se il ritardo sul termine stabilito è causato dalla sostituzione della strumentazione, o degli accessori, o delle parti, risultate difettose nel momento della consegna o nel momento della prova di funzionamento o nei 60 giorni successivi alla consegna (in questo caso per cause non imputabili al CEBR), e se ciò comporta l'impossibilità di utilizzo della strumentazione.

a) Fino a 90 giorni di ritardo: addebito mediante detrazione sull'importo della fornitura, di un importo pari allo 0,2 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

b) Addebito delle eventuali spese, comprese quelle dovute ad un eventuale contratto di locazione di attrezzatura o strumentazione equivalente.

c) Oltre 190 giorni di ritardo: facoltà per il CEBR di risolvere il Contratto in danno.

2. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente essere applicate, sono trattenute sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento e, comunque, regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva.

3. Le penali saranno irrogate a seguito di contraddittorio con l'IMPRESA alla quale l'inadempimento dovrà essere segnalato per iscritto mediante lettera raccomandata a/r. L'IMPRESA avrà quindici giorni di tempo, dalla data di ricevimento, per presentare eventuali memorie contenenti controdeduzioni. L'IMPRESA potrà chiedere, per il tramite di un proprio rappresentante, di essere sentito verbalmente. La penale sarà irrogata, in caso di mancato accoglimento delle memorie, entro i trenta giorni successivi dalla presentazione della memoria o dall'audizione, oppure, allorché il termine sia scaduto senza presentazione di alcuna memoria o richiesta di audizione, dalla scadenza dei predetti quindici giorni.

### **Art. 11**

#### *Risoluzione contrattuale*

4. Oltre ai casi previsti negli art.135 e ss. del D.lgs. 163/2006, il CEBR potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'IMPRESA con raccomandata A/R, nei seguenti casi:

a) qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali all'IMPRESA pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;

b) nel caso di violazione del divieto di cessione del contratto di cui all'art. 14 del presente capitolato;

c) nelle ipotesi in cui il Documento unico di regolarità contributiva - DURC - dell'IMPRESA risulti negativo per due volte consecutive ai sensi dell'art. 6 co. 8 D.P.R. 207/2010;

d) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari;

e) sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii

f) nel caso di mancato superamento del collaudo;

2. Nel caso di risoluzione, il fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

3. La risoluzione contrattuale comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali e la comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

#### **Art. 12**

##### *Validità dell'offerta*

1. L'IMPRESA può svincolarsi in caso di mancata stipulazione del contratto entro 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data fissata per la ricezione dell'offerta.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.lgs. 163/2006, il CEBR può chiedere all'IMPRESA il differimento di detto termine.

#### **Art. 13**

##### *Cauzione definitiva*

1. A garanzia degli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, salva e impregiudicata ogni e qualsiasi azione per il risarcimento del maggior danno, l'IMPRESA sarà obbligata a prestare un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 113 d.lgs. n. 163/06. Si applica quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 75 del citato D.lgs. .
2. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso l'Istituto Cassiere dell'Università.
3. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari diversi dal concorrente, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia è restituita al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto e agli altri concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dalla comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.
6. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 75% dell'importo garantito. L'ammontare residuo è svincolato a conclusione del contratto previa attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

#### **Art. 14**

##### *Norme di rinvio e controversie*

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato e dalla lettera di invito alla gara, valgono le disposizioni del D. Lgs. 163/06, del D.P.R. n. 207/2010, del Codice Civile, del D.P.R. n. 207/2010,

del Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Genova, del Manuale di Amministrazione, del Capitolato generale per le forniture e i servizi eseguiti a cura del Provveditorato generale dello Stato (D.M. 28 ottobre 1985) e delle vigenti norme di contabilità pubblica.

2. Per qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Genova.

#### **Art. 15**

##### *Obblighi e responsabilità dell'impresa*

1. L'IMPRESA è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alla fornitura e all'installazione di cui al presente capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

2. E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

3. L'IMPRESA è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

4. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt.1655 e seguenti del codice civile

#### **Art. 16**

##### *Trattamento dati personali*

1. I dati forniti da parte dell'IMPRESA vengono acquisiti ai fini della stipulazione del contratto e dell'esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. I trattamenti avverranno a cura del CEBR con l'utilizzo di supporti sia cartacei che informatici.

2. Il conferimento di tali dati è necessario per lo svolgimento della procedura ed il rifiuto di fornirli in tutto o in parte, e di acconsentire al trattamento, può precludere la partecipazione alla gara.

3. All'IMPRESA sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 7 del citato D.lgs. 196/03, tra cui in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Centro di Eccellenza per le Ricerche Biomediche – CEBR dell'Università degli Studi di Genova, Viale Benedetto XV, 9 16132 Genova.

#### **Art. 17**

##### *Tracciabilità flussi finanziari*

1. Il CEBR e l'IMPRESA si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 per finalità di ordine pubblico e per prevenire infiltrazioni criminali.
2. L'IMPRESA, gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti sono tenuti:
  - a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
  - b) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
  - c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto e, salvo le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 136/2010, effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  - d) a comunicare al CEBR gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera a) entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
  - e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi al CEBR in ottemperanza dell'art. 3 della Legge 136/2010;
  - f) a riportare, negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in esecuzione del contratto, il codice identificativo di gara (CIG) acquisito dal CEBR.
  - g) a dare immediata comunicazione al CEBR e alla Prefettura — ufficio territoriale del governo di Genova qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010.
3. Il CEBR effettuerà il pagamento del corrispettivo unicamente tramite bonifico bancario o postale presso il conto corrente bancario o postale indicato dall'IMPRESA ed inserendo nella causale del versamento il codice CIG di riferimento.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
5. L'articolo 6 della Legge 136/2010, a cui si rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Allegati:

Allegato 1 — Scheda tecnica